

MARSELLA L.T. - VECCHIO G.

**Problemi di coerenza giuridica
e di giustizia reale nella disciplina
dell'infortunio in itinere**

Estratto dalla rivista
«Difesa Sociale» - N. 4 - 1993

Aut. Trib. Roma, n. 991 del
4 luglio 1949

ISTITUTO ITALIANO DI MEDICINA SOCIALE

PROBLEMI DI COERENZA GIURIDICA E DI GIUSTIZIA REALE NELLA DISCIPLINA DELL'INFORTUNIO IN ITINERE

Marsella L.T.* - Vecchio G.**

Sono trascorsi quasi trent'anni da quando il legislatore, utilizzando lo strumento della delega legislativa conferita dall'art. 31 della L. 19-01-1963, n. 15, manifestò l'esigenza che l'infortunio in itinere, fenomeno già noto alle cronache giudiziarie dell'epoca, trovasse una disciplina puntuale e chiarificatrice.

Non interessa in questa sede ripercorrere le ormai note vicende che hanno condotto all'attuale vuoto legislativo, quanto, piuttosto, operare un'analisi dell'evoluzione della fattispecie «infortunio in itinere» che, soprattutto durante l'ultimo decennio, ha avuto degli sviluppi tali da porre in evidenza più di un motivo di attenta riflessione.

Una simile analisi ha come centro ispiratore i continui sforzi che la giurisprudenza è stata ed è costretta a compiere nell'affrontare una fenomenologia infortunistica che, pur essendo caratterizzata da una grande frequenza e da solitamente gravi conseguenze per i lavoratori, manca di una specifica regolamentazione da parte del nostro ordinamento.

Prima di mettere in evidenza e quindi commentare le problematiche che nascono dalle varie sentenze sull'argomento, pare opportuno concentrare l'attenzione su quell'impostazione elaborata da un'autorevole dottrina e condivisa da una quasi unanime giurisprudenza, in quanto attualmente considerata l'approccio più appropriato per affrontare l'evento in questione.

Non pare seriamente contestabile che la vigente disciplina infortunistica ruoti (con l'unica eccezione dei dipendenti pubblici di cui si parlerà più avanti) intorno al perno costituito dal concetto di «occasione di lavoro» che viene direttamente richiamato agli artt. 2 e 210 del T.U. n. 1124 del 30 giugno 1965, esplicitamente rivolto alla tutela degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

* Ricercatore, Dipartimento di Salute pubblica, Università Vergate, Roma.

** Dottore in Giurisprudenza.

Se il dibattito in merito ai confini ed ai contenuti del concetto di «occasione di lavoro» è, dopo quasi un secolo, tutt'altro che sopito, nondimeno è possibile, richiamando le parole di un insigne studioso, individuare alcuni punti fermi necessari per analizzare il nucleo del problema.

Diceva il Carnelutti che: «... il lavoro dà occasione all'infortunio, cioè che l'infortunio avviene in occasione di lavoro, ogniqualvolta il lavoro determina il rischio del quale fu conseguenza l'infortunio», in questa sintetica definizione si fa avanti un altro concetto portante dell'attuale disciplina infortunistica, cioè il «rischio».

Il rischio stesso, inserito in un modello assicurativo, è stato infatti il principio ritenuto più adatto per rispondere all'esigenza di tutela dei lavoratori. Nella sua realizzazione, però, si sono necessariamente dovute operare delle limitazioni, sono stati scelti cioè degli ambiti occupazionali reputati particolarmente rischiosi e solo ad essi si è estesa la protezione. La maggiore o minore suscettibilità di una lavorazione di determinare un infortunio può dirsi quindi la molla che è stata posta quale elemento base per fare scattare il meccanismo della tutela previdenziale offerta al lavoratore. Suscettibilità che trova ancora oggi la sua più corretta ed usata espressione tramite la definizione di «rischio professionale».

Nella valutazione circa il ricorrere o meno dell'occasione di lavoro la giurisprudenza e la dottrina prevalenti concordano poi sul fatto che elementi di puro carattere cronologico o topografico, così come i fattori direttamente causali non possono fornire elementi di aiuto concreto; bisogna, in realtà, rifarsi, come sottolinea l'Alibrandi, al «come» l'infortunio si sia realizzato e non al «quando», al «dove» o al «perché».

In conclusione oggi l'infortunio può definirsi «sul lavoro» e quindi trovare, almeno teoricamente, apposita tutela ogniqualvolta la situazione di pericolo di cui esso è l'epilogo trova la propria derivazione e quindi il proprio carattere specificante nell'attività lavorativa alla quale il soggetto è preposto.

Prescindendo dalle varie interpretazioni giuridiche e dottrinarie che hanno permesso di ampliare l'operatività di questa definizione attraverso i ben noti concetti di rischio generico e, in particolare, generico aggravato, il risultato finale è che le Corti si richiamano oggi ai detti concetti e quindi quantomeno indirettamente al T.U., nei giudizi che riguardano, a torto o a ragione, la fattispecie dell'infortunio in itinere.

Deve a questo punto porsi l'accento su un fatto che, troppo spesso sottovalutato, sarà fra poco chiaramente messo in risalto tramite l'analisi di varie sentenze e criticamente riproposto nella parte finale di questo articolo. Il fatto cioè che il T.U. n. 1124 del 1965 costituisce un'attuazione solo parziale della delega conferita dalla citata L. n. 15 del 1963, e più chiaramente che il legislatore, avendo disposto all'Art. 30 della detta legge di una delega per la tutela degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, e all'Art.31 di una delega per la tutela degli infortuni «in itinere», riteneva che, essendo le due fattispecie nettamente distinte, avessero bisogno di discipline differenziate.

Può dirsi appropriato e giuridicamente legittimo oggi, sempre che lo sia stato in passato, continuare a considerare l'infortunio in itinere nullo altro che un aspetto di quell'infortunio sul lavoro regolato dal T.U. del 1965 secondo i principi dell'occasione di lavoro?

GIURISPRUDENZA

La scelta delle sentenze che saranno tra poco richiamate è stata compiuta con l'intento di mettere in risalto i casi in cui maggiormente la giurisprudenza ha mostrato chiare difficoltà nell'affrontare il fenomeno dell'infortunio «in itinere», così da evidenziare quelle che, se superficialmente possono considerarsi situazioni limite, sono in realtà le risultanze dell'aver lasciato gli organi giurisdizionali privi di strumenti legislativi certi cui fare riferimento.

Per aprire questa breve rassegna si sono voluti richiamare alcuni casi dove fatti e circostanze quantomeno analoghi hanno ricevuto trattamenti differenti. È il caso, per esempio, di Cass. 3 marzo 1979, n. 1349 e di Cass. 5 giugno 1987, n.4941. Nel primo caso la Suprema Corte aveva affrontato l'incidente occorso ad un lavoratore che, per recarsi in un luogo distante circa 300 m. da quello dove si trovava, era salito sul rimorchio di un trattore finendone sbalzato durante il breve tragitto. Il disconoscimento del ricorrere dell'infortunio in itinere venne giustificato in base alla considerazione che il comportamento dell'agricoltore «...non era riconducibile ad un'obiettiva necessità lavorativa, costituita dalla esigenza di giungere sul campo in concomitanza col trattore onde procedere subito al lavoro da svolgere, in quanto, atteso il breve tragitto da fare, egli ben poteva adempiere a quella esigenza senza compiere un rischio superfluo». Nel secondo caso peraltro la Corte di Cassazione ha censurato la sentenza di un precedente giudizio di merito che non aveva riconosciuto l'infortunio in itinere nell'incidente occorso ad una lavoratrice sbalzata dal rimorchio del trattore condotto dal marito lungo un tragitto di circa 200 m., ed alla base di simile decisione ha sostenuto che l'indennizzabilità dell'infortunio non poteva essere aprioristicamente esclusa in considerazione della sola brevità dello spostamento.

Un'altra situazione simile a quella appena descritta può riscontrarsi comparando Cass. 2 luglio 1981, n. 4307 con Cass. 25 agosto 1981, n. 4998. In entrambi i casi la categoria in esame è quella degli artigiani, in particolare nel secondo caso, ove si tratta dell'infortunio occorso ad un sarto mentre si recava ad acquistare tessuti, la sentenza precisa che può considerarsi indennizzabile il solo infortunio che si verifichi durante lo svolgimento dell'attività manuale dell'artigiano e non di amministrazione e di direzione dell'impresa, ed in conseguenza di ciò non può ritenersi indennizzabile l'infortunio in questione. Nel primo caso viene però riconosciuta l'occasione di lavoro, e quindi il diritto all'indennizzo, nell'infortunio occorso all'artigiano mentre affrontava il percorso dalla propria azienda al

luogo d'incontro col cliente per determinare le condizioni per la prestazione della propria opera. Per sottolineare fin dove può spingersi la giurisprudenza nella ricerca dei criteri per affrontare il problema in questione si ricordano qui di seguito tre sentenze che possono inserirsi nell'attuale processo di indiscriminato ampliamento dei confini della stessa nozione di occasione di lavoro. La prima è Cass. 19 maggio 1978, n. 2488 con la quale viene escluso il ricorrere dell'infortunio in itinere alla coltivatrice diretta rimasta vittima di un incidente mentre, in ora notturna, rincasava a piedi dal luogo di lavoro. Questa conclusione è raggiunta tanto sulla base della non pericolosità della strada percorsa, che quindi non sarebbe stata in grado di determinare la specificità del rischio, quanto, e soprattutto, sul fatto dell'accertato non eccezionale ingombro che la borsa da essa portata le avrebbe arrecato. Si è specificato il termine «accertato» in quanto la pronunzia si basa su di un effettivo ed attento esame degli oggetti contenuti nella borsa stessa. Si può immaginare dove finirebbe per portare un simile criterio di giudizio se normalmente applicato.

La seconda è Cass. 22 maggio 1987, n. 4657 nella quale viene censurata una sentenza di merito che non aveva riconosciuto l'indennizzabilità all'incidente nel quale un lavoratore, che attendeva sul bordo di una strada che un collega passasse a prenderlo per recarsi al lavoro, era stato investito da un'autovettura sfuggita al controllo del proprio guidatore.

Alla base delle convergenti decisioni tanto in primo che in secondo grado era stata la considerazione che il trovarsi come pedone su una strada cittadina, prescindendo dall'attesa di un mezzo pubblico o privato, integrasse una fattispecie di rischio generico comune a qualsiasi pedone che si trovasse nelle medesime condizioni. Ma la Suprema Corte non è stata dello stesso avviso e, nel delineare il principio di diritto a cui rifarsi nel giudizio di rinvio, ha statuito tra l'altro che «... sia da comprendere fra gli infortuni tutelati quello occorso in itinere a chi sia costretto *dalla necessità di raggiungere sollecitamente il posto di lavoro* e dalla carenza di convenienti mezzi pubblici di trasporto e di mezzi posti a disposizione dal datore di lavoro, ad avvalersi di un mezzo privato, eventualmente, come nel caso di specie, di un proprio compagno di lavoro: tali prospettate necessità e carenze costituiscono infatti quel «quid pluris» in grado, con il concorso del nesso eziologico tra la prestazione lavorativa e l'attività svolta dal lavoratore anteriormente a quella prestazione, di aggravare il rischio generico insito nel comportamento di un qualsiasi utente della strada». In base a simile ragionamento non avrebbe poi rilevanza alcuna il momento in cui tale infortunio si verifici. Rimane forse da chiedersi come e perché la «*necessità di raggiungere sollecitamente il posto di lavoro*» possa contribuire a dare natura specifica al rischio in esame mantenendo fermo il principio dell'occasione di lavoro ed applicandosi quindi solo ai lavoratori protetti da T.U.

La terza ed ultima pronunzia oggetto di questo esame è Cass. 12 maggio 1990, n. 4076 in questo caso la Corte ha confermato una precedente

decisione in cui si riconosceva la natura di infortunio in itinere all'incidente di cui era rimasto vittima il lavoratore che, rincasando dal lavoro con la propria autovettura, era accorso in aiuto delle vittime di un incidente stradale finendo a sua volta investito da un automezzo che sopraggiungeva. Nel suo ricorso contro simile pronuncia l'INAIL metteva in evidenza il fatto che l'interruzione dell'iter da parte del lavoratore era dovuto ad una sua libera ed autonoma scelta, di conseguenza tutto ciò che era avvenuto a seguito di questa deviazione dall'iter doveva essere considerato in relazione al rischio elettivo, non indennizzabile, al quale il lavoratore si era esposto liberamente. Di tutt'altro avviso la Suprema Corte per la quale «secondo la propria consolidata giurisprudenza, l'infortunio in itinere può essere compreso nella tutela assicurativa ogniqualvolta l'attività anteriore o successiva alle vere e proprie prestazioni lavorative sia richiesta ex necessitate o dal modo della loro esecuzione imposta dal datore di lavoro o da circostanze di tempo e di luogo che prescindono dalla volontà di scelta del lavoratore», *essendo poi in questo caso indiscutibile la necessità dell'utilizzo del mezzo privato da parte lavoratore*, «... non può non diventare specifico ogni rischio connesso ad ogni attività richiesta ex necessitate dalla circolazione del mezzo, che sia connotata, come qui non si contesta, dal nesso causale tra il percorso seguito e l'evento... ed è rispondente a criteri di ragionevolezza far rientrare tra le attività richieste ex necessitate dalla circolazione del mezzo utilizzato anche quella necessaria (a scelta obbligata) per adempiere l'obbligo giuridico oltre che morale di prestare soccorso e la cui omissione è penalmente sanzionata dall'Art. 593 c.p.. Tanto più se si considera che, in materia di assicurazioni private, l'art. 1900, 3° co., del c.c. prevede l'indennizzabilità, nonostante patto contrario, dei sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana». In questo discorso sembra però potersi riscontrare una petizione di principio che non trova adeguati elementi di sostegno e cioè che non trattandosi di rischio elettivo, non essendo libero il lavoratore nella scelta di abbandonare la propria autovettura, non può altro che configurarsi un rischio indennizzabile. Ma se così fosse, in base a cosa sarebbe indennizzabile? La stessa pronuncia mostra una certa confusione richiamando tanto il T.U. che il c.c., ma mentre il primo richiede, proprio ai fini dell'indennizzabilità, l'eziologia professionale dell'evento e quindi la natura specifica del rischio, il secondo richiamo è norma di carattere generico tanto più che l'omissione è addirittura sanzionata penalmente. Poiché però la pronuncia in questione ne conferma una precedente che aveva riconosciuto il risarcimento sulla base della specificità del rischio, pare doveroso chiedersi se questa caratteristica possa desumersi semplicemente «a contrario», come fa la sentenza richiamata, dall'assenza del rischio elettivo, od occorra anche un'analisi che ne rilevi la presenza in termini positivi.

RIFLESSIONI CONCLUSIVE

Una risposta o presa di posizione oggi molto diffusa nei confronti dei problemi sollevati dal fenomeno infortunio «in itinere», si sostanzia nell'affermazione che, dopo tutto, la giurisprudenza ha preso coscienza di esso e mostra nei suoi confronti un atteggiamento per molti versi consolidato. Il precedente esame di alcune significative pronunzie giurisprudenziali dovrebbe consentire di rilevare quanto di vero, di meno vero, ma soprattutto di sottovalutato ci sia nell'orientamento appena descritto.

È facilmente rilevabile, attraverso un esame comparativo delle sentenze degli ultimi vent'anni con quelle precedenti come l'infortunio «in itinere» abbia ricevuto e stia ricevendo un sempre più ampio riconoscimento nei nostri tribunali. È qui che una rigida applicazione dei principi connessi alla occasione di lavoro, in particolare il rischio professionale, ha con il tempo ceduto il passo ad interpretazioni in qualche caso ardite, che utilizzando il metro di giudizio, costituito dal rischio generico aggravato sono arrivate a riscontrare l'evento in questione in fattispecie suscettibili, quantomeno in passato, di ben diverse valutazioni.

Il fatto che sia in corso un progressivo ampliamento da parte dei giudicati delle situazioni in cui viene riconosciuto il ricorrere dell'infortunio «in itinere» non pare tuttavia giustificare nè il poter ragionevolmente parlare di consolidamento della giurisprudenza, nè tantomeno l'accantonamento di quella esigenza, molto sentita da autorevole dottrina, di provvedere ad una effettiva regolamentazione dell'evento stesso. Militano contro l'ammissibilità del prospettato consolidamento tanto il ricorrere di sentenze di tenore e contenuto chiaramente opposto di fronte a situazioni di fatto palesemente assimilabili, quanto i criteri adottati in sede di motivazione per giustificare simili scelte. Si è spesso di fronte, cioè, a valutazioni di carattere «sociale» o «familiare» sempre più lontane da quella dipendenza del rischio dall'attività lavorativa svolta che va sotto il nome di «rischio professionale», e che è l'unico elemento legislativo a cui occorrerebbe rifarsi. Quando si è parlato di sottovalutazione ci si riferiva proprio alla poca rilevanza data al fatto che i tribunali disciplinano una determinata fattispecie utilizzando e piegando a questi fini gli strumenti giuridici posti in essere per la tutela di situazioni diverse. È senz'altro vero che la Corte Costituzionale ha recentemente parlato dell'assicurazione dell'infortunio «in itinere» come di un «prolungamento» dell'assicurazione ex T.U., ma ciò non toglie che di una simile affermazione vada indagata la reale portata. Pare difficile leggere in una simile presa di posizione una sorta di indiscriminata accettazione del fatto che, mancando una previsione puntuale, i principi del T.U. in tema di infortuni ed in special modo l'occasione di lavoro possano essere liberamente forzati pur di proteggere le vittime della particolare tipologia infortunistica. Forse è il caso di invertire i termini della questione così da considerare il T.U. l'unico strumento a cui sia possibile richiamarsi per disciplinare gli infortuni «in itinere» e quindi applicare ad essi la rigida disciplina ivi prevista che non

può e non deve prescindere da uno stretto legame tra infortunio e lavoro, da quel rischio cioè che li deve unire per poter ottenere le prestazioni previdenziali.

Nei casi giurisprudenziali esaminati in precedenza sembra sia la prima delle due interpretazioni a prevalere più spesso grazie alla rilevanza data a considerazioni di carattere «sociale» che hanno convinto i giudici ad estendere in maniera smisurata i confini dell'occasione di lavoro. Non pare però che nemmeno la seconda interpretazione prospettata possa dirsi esente da critiche che, comunque, hanno alla base lo stesso difetto interpretativo: l'occasione di lavoro, intesa come principio al quale si ispira il nostro ordinamento nella tutela degli infortuni sul lavoro, non solo non è stata prevista per disciplinare l'infortunio in itinere, ma non è neppure in grado, quale applicazione se ne faccia, di disciplinarlo efficacemente.

Siamo di fronte ad un evento che studi recenti confermano tra i più frequenti e i più gravi di quelli che colpiscono i lavoratori, tenuto conto sia del periodo relativamente breve in cui essi sono soggetti a tale rischio (percorso casa/lavoro e viceversa), sia dell'alta traumaticità delle conseguenze. Se da un lato quindi non può ammettersi, in un'epoca dove così massiccio è l'intervento assistenziale dello Stato, un'interpretazione così rigida dei principi del T.U. che in pratica privi di tutela una fenomenologia tanto rilevante, dall'altro lato deve però ritenersi lo stesso insufficiente e per molti versi contraddittorio un atteggiamento che operi scelte, forse apprezzabili dal punto di vista sociale, ma che mancano di uniformità e ricorra a costruzioni giuridiche quantomeno azzardate. Quanto detto appare ancora più grave alla luce di un fatto non menzionato fin qui: il T.U. prevede, esclusivamente a favore di determinate categorie di lavoratori, una tutela «differenziata» che, pur avendo subito nel corso degli anni numerosi allargamenti, non comprende ancora nel suo interno vasti settori produttivi, si cita per tutti quello degli operatori di credito. Risulta perlomeno difficile, se non proprio impossibile, trovare elementi di differenziazione strettamente legati alla natura dell'attività svolta in molti dei casi esaminati in precedenza e che hanno trovato tutela, almeno in teoria, in base alle previsioni del T.U. Ma in che cosa si differenzia l'infortunio del quale rimane vittima il lavoratore appartenente ad una categoria protetta dal T.U., mentre scende dalla propria autovettura per portare assistenza alle persone rimaste coinvolte in un incidente stradale o mentre attende sul marciapiede che un collega passi a prenderlo, dall'analoga situazione non meno priva di conseguenze traumatiche, di cui rimanga vittima un lavoratore che non risulta previsto nelle disposizioni del T.U.?

L'infortunio «in itinere» è un tipo di vicenda caratterizzata da una sorta di «trasversalità d'incidenza» che poco o nulla ha a che fare con le particolarità operative della prestazione che il lavoratore è chiamato a svolgere. Se alla base della vigente disciplina previdenziale non è difficile scorgere la presenza del principio «a parità di rischio parità di tutela», non può non apparire incongruo l'attuale ampliamento oggettivo del riconoscimento dell'infortunio «in itinere» a fronte di una persistente stasi

soggettiva di coloro che sono ammessi oggi a godere di simili benefici.

Se tutto ciò non è sufficiente a convincere circa la confusione e le disparità che nascono da un'errata applicazione del T.U., è possibile ricordare la particolare condizione di privilegio di cui godono i dipendenti pubblici. Questi lavoratori sono protetti da una normativa che, diversamente dal T.U., pone la propria attenzione non sull'occasione di lavoro, ma sul diverso concetto di «causa di servizio» che, per applicarsi, non necessita della presenza di specifici legami tra l'infortunio e la prestazione lavorativa. Una simile impostazione permette un'operatività teoricamente infinita non occorrendo appunto la ricerca della derivazione professionale del rischio in questione. Si è arrivati così, per esempio a riscontrare l'infortunio «in itinere» nell'incidente che vedeva vittima un dipendente del Banco di Napoli il quale veniva ferito da una tabella dell'azienda tranviaria locale distaccatasi dall'apposito palo di sostegno mentre lo sfortunato dipendente attendeva l'autobus che avrebbe dovuto ricondurlo alla propria abitazione.

La conclusione di quanto fin qui detto è che attualmente un medesimo evento infortunistico riceve o meno tutela a seconda che ad essere colpito sia un lavoratore appartenente ad una certa categoria anziché ad un'altra; più specificatamente per i lavoratori privati al di fuori del T.U. non c'è speranza di ottenere tale tutela, mentre per quelli in esso compresi ci sono buone possibilità soprattutto se aiutati da un valente avvocato e sottoposti al giudizio di una corte sensibile alle esigenze «sociali», infine per i dipendenti pubblici è impossibile non ottenere il riconoscimento di «causa di servizio» e il conseguente trattamento previdenziale se non c'è colpa del lavoratore.

Le linee attraverso cui dovrebbe muoversi una previsione legislativa tesa a disciplinare l'infortunio «in itinere» non possono prescindere da quanto detto fino a questo punto, in particolare occorre ricordare la maniera indifferenziata attraverso cui l'evento in questione mostra di colpire tutte le categorie di lavoratori al di là di classificazioni di ogni genere. Si può quindi ipotizzare di trovarsi di fronte ad un rischio ulteriore tanto rispetto a quello cui è sottoposto il normale utente della strada, quanto riguardo a quello che affronta il lavoratore in relazione all'attività da lui svolta. Un rischio situato in posizione intermedia tra i due appena descritti che, pur essendo di entità maggiore rispetto a quello ordinario, non può ricevere comunque alcuna tutela da una disciplina legata alla nozione di «occasione di lavoro» seppure ampliata secondo le varie accezioni interpretative della Corte di Cassazione.

Ciò detto, sarebbe da un lato augurabile e dall'altro fattibile una disciplina imperniata su questo tipo di rischio?

Non si può certo negare che la realizzazione di una simile disciplina sia da considerare in maniera positiva: occorrerebbe certo prestare estrema attenzione al pericolo di definizioni troppo generiche che protrarrebbero l'attuale errore, favorendo in questo caso disparità tra lavoratori e

normali utenti della strada. Il risultato sarebbe quello di spostare i termini del problema su altri soggetti, senza contribuire a risolverlo.

Circa la fattibilità ci sarebbero senz'altro maggiori problemi, soprattutto per la raccolta dei finanziamenti nel caso si adottasse sempre il sistema assicurativo. Ma, dato che nei paesi una simile tutela è in vigore, sono sempre i datori di lavoro ad assumersene le spese si può quantomeno presumere che una definizione rigorosa dei principi da eseguire, affiancata ad una altrettanto loro rigorosa applicazione, possa consentire di superare anche l'ultima difficoltà delineata.

RIASSUNTO

Gli autori si sono proposti di richiamare all'attenzione degli operatori del settore infortunistico le problematiche scaturenti dalla mancanza di una specifica disciplina legislativa in materia di infortunio «in itinere». Attraverso l'esame di alcune tra le più recenti sentenze in materia si vuole in particolare sottolineare come l'atteggiamento della giurisprudenza sia tutt'altro che arrivato, come sostenuto da una certa corrente di pensiero, ad una sostanziale e coerente tutela di fatto dell'infortunio «in itinere». Sembrano invece permanere, e farsi sempre più evidenti, situazioni di discriminazione fra lavoratori degli stessi e di diversi ambiti occupazionali. Si suggerisce pertanto la necessità di procedere quanto prima ad una regolamentazione specifica dell'istituto in oggetto, affinché non si debbano più utilizzare, in sede di giudizio, gli schemi di previsioni legislative ad esso non destinate e non idonee a regolamentarlo.

SUMMARY

The authors try to call the attention of injury operators to the problems which come from the lack of a specific law concerning the so-called injury «in itinere». Some of the most recent sentences on the subject-matter are examined, and they show that the Courts aren't yet arrived to a clear and consistent protection of the injury «in itinere». It is besides quite evident the presence of discriminating situations among workers which have the same or different jobs. It seems really necessary to find, as soon as possible, a specific legislative solution to a problem which can no more be ruled by laws which haven't been provided for it and so are unsuited for it.

BIBLIOGRAFIA

- 1) ALIBRANDI G.: «Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali», Giuffrè, Milano 1988.
- 2) ALIBRANDI G.: «La garanzia previdenziale secondo costituzione». «Rivista degli infortuni e delle malattie professionali», I, 183, 1990.
- 3) ALIBRANDI G.: in «Tema di infortunio in itinere». Nota a sentenza (Corte Cass. 22 maggio 1987, n. 4657), «Massimario di giurisprudenza del lavoro», 1987, 663.
- 4) ALIBRANDI G.: «Occasione di lavoro e opere di soccorso». Nota a sentenza (Corte Cass. 12 maggio 1990, n. 4076), «Rivista degli infortuni e delle malattie professionali», IV-V, 99, 1990.
- 5) ALIBRANDI G.: «L'infortunio in itinere tra precettività costituzionale e discrezionalità legislativa». Nota a sentenza (Corte Cost. 3 ottobre 1990, n. 429). «Rivista degli infortuni e delle malattie professionali», VI, 147, 1990.
- 6) ALIBRANDI G.: «Profili costituzionali della mancata attuazione di delega legislativa sull'in-

- fortunio in itinere». Nota a sentenza (Corte Cost. 12 gennaio 1977, n. 8). «Massimario di giurisprudenza del lavoro», 291, 1977.
- 7) ALIBRANDI G.: «Il rischio elettivo agli effetti previdenziali ed anche agli effetti preventivi». Nota a sentenza (Corte Cass. 2 dicembre 1977, n. 5239). «Rivista degli infortuni e delle malattie professionali», II, 147, 1978.
 - 8) CARNELUTTI F.: «Infortuni sul lavoro». Athaeneum, Roma 1913.
 - 9) CATALDI E.: «È ancora in itinere l'assicurazione contro gli infortuni in itinere?». «Rivista degli infortuni e delle malattie professionali», I, 341, 1988.
 - 10) DE CRISTOFARO M.: «L'estensione agli impiegati della tutela contro gli infortuni sul lavoro». «Il diritto del lavoro», II, 288, 1980.
 - 11) LORE C., MADDALENA G., VENIER A.: «L'infortunio in itinere nel suo recente sviluppo e nelle sue possibili soluzioni». «Sicurezza sociale», I, 261, 1984.
 - 12) PALMA M.: «Infortuni «in itinere» nel quadro dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali». «Rivista degli infortuni e delle malattie professionali», I, 157, 1988.
 - 13) PERSIANI M.: «Occasione di lavoro e necessari limiti all'indennizzabilità dell'infortunio in itinere». Nota a sentenza (Corte Cass. 22 maggio 1987, n. 4657) «Massimario di giurisprudenza del lavoro», 390, 1987.
 - 14) PERSIANI M.: «La tutela del rischio professionale nel quadro della previdenza sociale». «Rivista degli infortuni e delle malattie professionali», I, 311, 1986.
 - 15) SPECA R.: «Infortunio sul lavoro: rischio specifico improprio e rischio elettivo». Nota a sentenza (Corte cass. 3 marzo 1979, n. 1349) «Giurisprudenza agricola», II, 171, 1979.
 - 16) SPECA R.: «L'infortunio in itinere ancora tra buon senso e giustizia». Nota a sentenza (Corte Cass. 2 giugno 1980, n. 3599). «Giurisprudenza agricola», II, 627, 1982.
 - 17) Tavola Rotonda organizzata dall'Istituto Italiano di Medicina Sociale: «Il trattamento dell'infortunio in itinere nelle varie categorie di lavoratori». (21 ottobre 83, Roma, Ist. It. Med. Soc.).
 - 18) VACCARO G.: «L'infortunio in itinere attraverso l'elaborazione giurisprudenziale del concetto di «occasione di lavoro», in assenza di previsione legislativa nel T.U. delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro». «Lavoro e previdenza oggi», 2452, 1989.
 - 19) VARESE V.: «L'infortunio in itinere e l'occasione di lavoro. Considerazioni critiche». «Sicurezza sociale», 3, 251, 1979.

PUBBLICAZIONE FUORI COMMERCIO